



Numero 49

**COPIA**

## COMUNE DI POVE DEL GRAPPA

(Provincia di Vicenza)

\* \* \*

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

#### Sessione Ordinaria Convocazione Prima Seduta

L'anno **duemilaventi** addì **ventitre** del mese di **dicembre** nella Sala Consiliare, regolarmente convocato dal PRESIDENTE, si è riunito in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17/03/2020 n. 18 e alle disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020 il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. SONZOGNI ARMANDO e con l'assistenza in videoconferenza del SEGRETARIO COMUNALE, Dott. SCHIAVONE G. GIUSEPPE.

Fatto l'appello risulta quanto segue:

|                      |   |                    |   |
|----------------------|---|--------------------|---|
| DALMONTE FRANCESCO   | P | ZONTA FIORELLA     | P |
| MOCELLIN ORIO        | A | GRANDESSO MANUELA  | P |
| IORESE SILVIA        | P | ALESSI ALESSANDRA  | P |
| BIZZOTTO NICOLA      | P | MOCELLIN PAOLO     | P |
| BERTONCELLO FEDERICO | P | POLI RICCARDO      | P |
| SONZOGNI ARMANDO     | P | BOSCARDIN GIOVANNA | P |
| FENINNO ANGELO       | P |                    |   |

Presenti n. 12, Assenti n. 1

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il consiglio all'esame del seguente oggetto:

|                 |                                                                                                                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oggetto:</b> | <b>RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DETENUTE DAL COMUNE DI POVE DEL GRAPPA EX ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016</b> |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### PARERI EX ART. 49, D. L.GS 267/2000

---

**SETTORE PROPONENTE:** RAGIONERIA - parere Favorevole per la regolarità tecnica.

*Pove del Grappa, li 09-12-20*

Il Responsabile del servizio  
F.to dott. Andrea Soster

---

**SETTORE CONTABILE:** parere Favorevole per la regolarità contabile.

*Pove del Grappa, li 09-12-20*

**IL RAGIONIERE**  
F.to dott. Andrea Soster

## **Relaziona il Sindaco Francesco Dalmonte e dà lettura di una nota che si allega;**

**RICHIAMATO** il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

*“1. ....le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. ....*

*2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:*

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;*

### **ATTESO:**

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;

- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2019;

**CONSIDERATO CHE** le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

### **RICHIAMATI:**

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190, approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 31 del 24.09.2015 e n. 4 del 23.03.2016;

- l'atto di ricognizione delle società partecipate, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 49 del 18.12.2019;

**CONSIDERATO CHE** l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

**CONSIDERATO CHE** il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

**TENUTO CONTO CHE** ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato; tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
- partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
- società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
- partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE** le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO CHE** è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Pove del Grappa e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

**CONSIDERATO CHE** le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

**VISTE** le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO CHE** la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

**TENUTO CONTO** del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (all. C);

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**PRESO ATTO** del parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

La Giunta Comunale propone al Consiglio Comunale di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2019 delle società in cui il Comune di Pove del Grappa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Sentita la relazione del Sig. Sindaco e la lettura della nota che si allega;**

**VISTO** il parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 (all. C);

**VISTO** il parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica;

**VISTO** parere favorevole *ex art.* 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

**VISTO** il d.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** il d.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di contabilità;

Con voti favorevoli n. 8 espressi per appello nominale; contrari/; astenuti n. 4 (Consiglieri Alessi – Mocellin Paolo – Poli- Boscardin);

## DELIBERA

1. di approvare la ricognizione al 31 dicembre 2019 delle società in cui il Comune di Pove del Grappa detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato A) e B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che la ricognizione effettuata *prevede:*  
*il mantenimento della partecipazione in Etra Spa (271.199 azioni ordinarie valore nominale €. 271.199,00 - quota dello 0,42%)*  
*la dismissione della partecipazione nella Coop. Val Cismon (20 quote valore nominale €. 2.000,00 – quota 15,625%)*
3. di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune di Pove del Grappa dettagliatamente elencate nell'allegato B);
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;
6. di dichiarare, con separata votazione in forma palese, con voti favorevoli n. 8 espressi per appello nominale; contrari/; astenuti n. 4 (Consiglieri Alessi – Mocellin Paolo – Poli- Boscardin) il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente  
F.to SONZOGNI ARMANDO

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

**Soggetta a:**

✓ pubblicazione all'Albo

Istituzionale - Culturale

-Ambiente e CED

**TRASMISSIONE AREA**

(art. 4 L. 241/90- Art. 107 co.3° D. Lgs. N. 267/2000)

☐ Area Economico-Demografica-Sociale

☐ Area Tecnica:Lavori Pubblici-Manutenzione

☐ Area Tecnica: Urbanistica-Edilizia Privata

*Pove del Grappa, li 08-01-21*

Il SEGRETARIO COMUNALE  
F.to SCHIAVONE G. GIUSEPPE

**Il Responsabile Finanziario**

**Prenotazione impegno: n. del**

**Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.**

Pove del Grappa, li \_\_\_\_\_

Il Funzionario/Istuttore di Segreteria

***REFERTO DI PUBBLICAZIONE***

N. Reg. Cron. \_\_\_\_\_ Copia della presente deliberazione è pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi da oggi.

*Pove del Grappa, li*

Il Funzionario/Istruttore di Segreteria  
F.to

La presente deliberazione è rimasta ininterrottamente pubblicata nel sito informatico e all'Albo Pretorio di questo Comune dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

**L'Addetto alla Pubblicazione**

*Pove del Grappa, li 25-01-21*

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(Art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

Si certifica che la suesata deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito informatico e all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 ed ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

*Pove de Grappa, li*

Il Segretario Comunale